

se connesse secondo le regole del proprio ordinamento giuridico in-
no.

Il Collegio non ritiene di poter aderire alla tesi della ricorrente.

Invero, non sembra lasciar dubbi la particolare disposizione dedicata al fallimento dall'art. 21 della convenzione, secondo la quale gli effetti del fallimento dichiarato in uno dei due paesi dall'autorità giudiziaria competente in base alle regole del precedente art. 20 « *s'étendent au territoire l'autre* » e « *le syndic ou l'administrateur peut en conséquence* » — alla pienezza, cioè, dei poteri derivantigli dall'immediata estensione degli effetti del fallimento — « *prendre toute mesure conservatoire ou d'administration et exercer toutes actions comme représentant du failli ou de masse* », con la sola limitazione dell'esperimento delle azioni esecutive, per cui è necessario osservare la procedura prescritta dagli artt. 3 ss. dello stesso primo.

Tale disposizione si collega, con tutta evidenza, al peculiare regime degli effetti legali della sentenza dichiarativa di fallimento, che, a differenza delle normali pronunce dichiarative, costitutive o di condanna, con quali si conclude il processo di cognizione, esplica la particolare efficacia di privare il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della decisione.

Coerentemente l'art. 25 della convenzione stabilisce: « *Les juridictions du pays où la faillite a été déclarée sont compétentes pour statuer sur les questions qui s'y rattachent* », in conformità al principio della *vis activa* della competenza fallimentare, per cui tutte le azioni connesse al fallimento sono di competenza esclusiva del tribunale fallimentare.

Rimane, pertanto, inibito ai giudici nazionali disporre provvedimenti cautelari e, in particolare, sequestri conservativi, a istanza del singolo debitore, sui beni del debitore ritualmente dichiarato fallito in Francia (art. cit. n. 2216 del 1962); e da ciò deriva, anche in ordine al sequestro ed alla relativa istanza di convalida, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Ogni altra considerazione della ricorrente sull'intento del legislatore internazionale di modificare l'originaria impostazione della convenzione insediata nel testo l'art. 10, per circoscriverne la portata ai soli effetti della competenza internazionale, e sulla permanenza nel testo medesimo degli artt. 21 e 25 nella loro formulazione iniziale non più rispondente all'orientamento definitivo, è superata dal rilievo che gli artt. 21 e 25 contengono particolari disposizioni, sorrette da una propria specifica *ratio*, in relazione ai peculiari effetti legali della pronuncia dichiarativa di fallimento.

Ai sensi dell'art. 12 disp. att. cod. proc. civ., esse, pertanto, non si sostanziano, nonostante le successive modifiche del testo, ad una diversa interpretazione.

Il ricorso, di conseguenza, deve essere disatteso con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

P. Q. M., la Corte rigetta il ricorso... e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano...

RIV. DIR. INTERN. PRIVATO E PROCESS.

N 4 1984 p. 751

CORTE DI APPELLO DI MILANO, sentenza 16 marzo 1984

Presidente, ALESSI - Consigliere Rel., LOI - P. M., DANZI (concl. conf.)

Arenco-BMD Maschinenfabrik G.m.b.H. (avv. Rapisardi) contro Società Ceramica Italiana Pozzi-Richard Ginori s.p.a. (avv. Pesce, Franzosi, Pastore).

Il rifiuto da parte degli arbitri di disporre una consulenza tecnica non può in alcun modo compromettere i diritti di difesa e sotto questo profilo risolversi in una violazione dell'ordine pubblico interno, tale da precludere il riconoscimento di una sentenza arbitrale straniera, ai sensi dell'art. V, 1 b e 2 b della convenzione di New York del 10 giugno 1958.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 4 giugno 1982 la Arenco-BMD Maschinenfabrik G.m.b.H., con sede in Karlsruhe (R.F.T.), elettivamente domiciliata in Italia, ha chiesto alla Corte il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale resa nel Cantone di Vaud il 22 ottobre 1979 confermata dal Tribunale cantonale di Vaud il 3 giugno-22 settembre 1980 e dal Tribunale federale svizzero l'8 luglio 1981, con la quale la s.p.a. Manifattura Ceramica Pozzi (poi fusa nella società Ceramica Italiana Pozzi-Richard Ginori s.p.a. con sede in Milano) era stata condannata a pagare la somma di D.M. 6.282.620,20, con gli interessi del 5% annuo sulla somma di D.M. 4.736.883 dal 1° aprile 1977, oltre alle spese liquidate agli arbitri.

Ha esposto che tra la Arenco e la Ceramica Pozzi era insorta controversia relativamente al contratto avente ad oggetto la fornitura di macchine ed impianti, da parte della prima, per uno stabilimento della seconda in Spoleto.

Tale convenzione era consacrata in particolare nelle scritture 21 ottobre 1971, 25 febbraio, 23 marzo e 30 maggio 1972.

L'Arenco, in base alla convenzione, aveva preteso il pagamento del saldo del prezzo, mentre la Ceramica Pozzi aveva fatto valere una domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.

Italy

CA XI / NYC / 15000 / 10-22

In ambedue i casi di danni.

Con il compromesso arbitrale del 9-14 dicembre 1976 le parti avevano convenuto di sottoporre la loro controversia ad un Tribunale arbitrale, con sede a Losanna.

A conclusione del procedimento gli arbitri, in data 22 ottobre 1979, avevano accolto le domande della Arencò ed avevano condannato la Ceramica Pozzi al pagamento di D.M. 6.282.620,90 con gli interessi del 5% su D.M. 4.736.883 dal 1° aprile 1977, oltre alle spese dovute agli arbitri.

Sulla base di tale premessa ha chiesto la dichiarazione di efficacia sottolineando in particolare:

- che la controversia era compromettibile in arbitrato;
- che sussistevano i requisiti previsti negli artt. III e seguenti della convenzione di New York del 10 giugno 1958, nonché dalla convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961;
- la sentenza arbitrale e quelle successive rese dal Tribunale cantonale e da quello federale erano passate in cosa giudicata secondo la legge svizzera;
- che le sentenze non erano contrarie ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano.

Costituitasi in giudizio la Ceramica Pozzi ha eccepito l'improcedibilità della domanda in correlazione alle copie dimesse in atti (primo motivo) ed in particolare alla mancata attestazione del deposito degli atti presso il Tribunale federale svizzero.

Ha inoltre eccepito (secondo motivo) l'inammissibilità della domanda relativa alla dichiarazione di efficacia delle decisioni giudiziarie svizzere, salvo per la parte relativa alla ripetizione delle spese e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per effetto di proposizione di domanda alternativa assolutamente incerta *ex art. 164 cod. proc. civ. (terzo motivo)*.

Infine ha denunciato la violazione da parte degli arbitri dei limiti della convenzione arbitrale e degli accordi integrativi intervenuti fra le parti (quarto motivo), con riferimento in particolare al rifiuto della *expertise* concordata fra le parti.

In proposito ha sottolineato che la scelta arbitrale rappresentava una violazione del compromesso arbitrale (art. V n. 1 lett. c della convenzione di New York 10 giugno 1958) e dei diritti di difesa (art. V n. 2 lett. 4 [*sic*] della stessa convenzione).

Precisate dalle parti private e dall'intervenuto Procuratore Generale le conclusioni definitive sopra trascritte, la causa è stata discussa all'udienza odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Devono essere disattese, in primo luogo, le eccezioni di carattere processuale che la Ceramica Pozzi-Ginori ha mosso in ordine alla domanda di *exequatur*, con riferimento alle produzioni

documentali della Arencò ed alla mancata acquisizione del fascicolo del processo arbitrale concluso dalla sentenza 22 ottobre 1979.

Per dissolvere il significato delle eccezioni relative alla pretesa incompletezza delle copie dimesse in atti, alla mancata attestazione del deposito degli atti presso il Tribunale federale svizzero ed alla mancata produzione delle traduzioni — eccezioni che per quanto comprese nella disponibilità della parte hanno formato oggetto di rinuncia espressa della deducente (pag. 12 della conclusionale) — è sufficiente sottolineare i seguenti dati documentali:

- il compromesso 4-14 dicembre 1976, accompagnato da relativa traduzione, è stato prodotto dall'attrice a p. 1 del fascicolo;
- la sentenza arbitrale, prodotta in originale (doc. 2) ed accompagnata da traduzione, risulta autenticata pagina per pagina dal Tribunale cantonale di Vaud e contiene l'attestazione del cancelliere del Tribunale cantonale del rigetto delle impugnative proposte, prima davanti al Tribunale cantonale e successivamente davanti al Tribunale federale;
- anche le sentenze 3 giugno/22 settembre 1980 del Tribunale cantonale e quella in data 8 luglio 1981 risultano prodotte in copie autentiche (f. 3 e 4) ed accompagnate dalle relative traduzioni.

Nessun dubbio può pertanto sussistere sui requisiti di forma della documentazione offerta e quindi sull'assolvimento da parte dell'attrice degli oneri imposti dall'art. IV della convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 19 gennaio 1968 n. 62.

Per mettere in evidenza d'altra parte l'infondatezza delle eccezioni concernenti la mancata acquisizione degli atti prodotti nel processo arbitrale e di quelli formati attraverso lo svolgimento dell'attività arbitrale che ha preceduto la sentenza 22 ottobre 1979, basta ricordare che oggetto del processo, con il quale si attribuisce efficacia alla sentenza arbitrale pronunciata all'estero, è la decisione definitiva, non la successione di adempimenti che ha preceduto la statuizione.

La funzione per così dire integratrice del processo disciplinato nel titolo settimo del codice processuale, non si rivolge infatti all'attività procedimentale che precede la manifestazione di volontà degli arbitri, ma concerne direttamente il risultato del giudizio, oggetto del controllo di legittimità del giudice italiano.

La produzione dei verbali di udienza e della documentazione prodotta in sede arbitrale non è pertanto necessaria ai fini di un utile svolgimento del così detto giudizio di delibazione, salvo il caso che trattisi di atti e documenti indispensabili al fine di ricostruire l'accertamento del fatto ad essere integrato dalla pronuncia autoritativa nazionale e per parte del titolo esecutivo.

Ipotesi lontana dal caso di specie.

Non hanno egualmente fondamento le eccezioni, sempre di carattere processuale, relative alla mancanza di interesse della Arengo al riconoscimento delle sentenze rese dal Tribunale cantonale di Vaud e dal Tribunale federale ed a una presunta incertezza delle domande proposte con riferimento sia alla convenzione di New York del 10 giugno 1958 sia alla convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961.

L'inconsistenza della prima eccezione è rivelata dal fatto che trattasi di due sentenze pronunciate in sede di impugnativa contro la pronuncia arbitrale, che contengono statuizioni sulle spese con riferimento alle quali si prospetta l'esigenza di un controllo da parte del giudice interno, per poter essere suscettibili di esecuzione in Italia.

Egualmente priva di seria base si rivela la seconda eccezione solo a considerarsi che la Arengo non ha proposto più domande concorrenti, l'esperimento di una delle quali esclude quello dell'altra, con conseguente possibilità di applicare la sanzione della nullità di cui all'art. 164 cod. proc. civ. Ha proposto una sola domanda: quella volta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia delle decisioni sopra menzionate, con ciò specificando in modo pieno l'oggetto della richiesta di tutela giurisdizionale e delimitando i confini del dovere decisorio del giudice.

Il fatto che nell'atto introduttivo del giudizio la società attrice abbia richiamato, senza ulteriori specificazioni, sia le disposizioni della convenzione di New York del 10 giugno 1958, sia della convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 è pertanto irrilevante, perché ininfluenza ai fini di una diversa articolazione del contenuto sostanziale della domanda.

È appena il caso di ricordare invero che, in applicazione del principio sancito nell'art. 113 cod. proc. civ., il giudice è libero di applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto, anche mutando la qualificazione giuridica della domanda, indipendentemente dalla « collaborazione » prestata dalle parti e specificamente dell'iniziativa dell'attore, al quale la legge non impone alcun onere processuale di allegazione.

Non senza rilevare per altro che le due convenzioni multilaterali citate, inserite nell'ordinamento in virtù rispettivamente della l. n. 62 del 19 gennaio 1968 e della legge n. 418 del 10 maggio 1970, non preferiscono norme di riconoscimento alternative ed incompatibili.

L'art. V della convenzione di Ginevra e l'art. VII di quella di New York stabiliscono, in modo esplicito, la piena compatibilità fra gli obblighi che esse pongono e le norme bilaterali o multilaterali tese al fine di semplificare il regime convenzionale di riconoscimento, derogatorio dell'art. 800 del cod. proc. civ., ispirato al così detto principio del doppio *exequatur* (può essere dichiarata efficace in Italia solo la sentenza arbitrale che ha già acquisito l'efficacia della sentenza statale nel Paese in cui è stata emanata).

Devono pertanto ritenersi superate le prime tre serie di eccezioni

che, secondo la tesi della società convenuta, avrebbero dovuto precludere il riconoscimento delle pronunce presentate per l'*exequatur*.

Infine non può essere condivisa la eccezione di contrarietà all'ordine pubblico italiano, prospettata dalla Pozzi-Ginori sotto il duplice profilo, della violazione del compromesso arbitrale (art. V lett. c della convenzione di New York) e dei diritti di difesa (art. V lett. b della stessa convenzione). In particolare ravvisando la contrarietà all'ordine pubblico italiano nel rifiuto degli arbitri di disporre l'*expertise* concordata dalle parti e volta ad accertare la responsabilità della Arengo per la consegna di un impianto, in concreto non rispondente all'oggetto del rapporto negoziale.

Per cogliere l'infondatezza del rilievo e verificare in senso favorevole alla tesi Arengo, il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano della sentenza arbitrale, occorre muovere da una premessa.

Come risulta dalla narrativa che precede la parte dispositiva della sentenza arbitrale (pag. 6 e ss. della traduzione), una delle questioni essenziali sulle quali gli arbitri erano chiamati a pronunciare dalla volontà delle parti, era rappresentata dalla determinazione della estensione della garanzia della venditrice Arengo. Contro l'assunto della Pozzi che sosteneva di avere diritto alla garanzia della Arengo per i risultati produttivi del complesso dell'impianto dei cantieri di Spoleto, la venditrice assumeva di avere fornito e di essere pertanto tenuta a garantire solo alcune componenti dello stabilimento.

Precisamente sosteneva di avere fornito un impianto per la lavorazione della sabbia, due cantieri di macinatura ed un sistema di trasporti, installazioni destinate alla fabbricazione delle forme utilizzate per le colate dei prodotti della fonderia, ottenuti secondo un procedimento messo a punto della stessa acquirente.

Tale questione ha costituito oggetto di specifico accertamento degli arbitri che, con la sentenza preliminare del 2 novembre 1978 (par. 36 e ss. del lodo), hanno limitato la garanzia alle condizioni generali indicate nel contratto Arengo, contrattualmente accettate dalle parti e per le stesse vincolanti.

Se questo è vero, appare evidente che il rifiuto dell'indagine tecnica non può formare oggetto di valutazione prescindendo da tale statuizione che ne costituisce il presupposto logico e necessario.

Con la conseguenza che solo travolgendo, sotto un diverso profilo, la legittimità dell'accertamento preliminare contenuto nella sentenza del 2 novembre 1978, ha significato la censura volta a ravvisare una violazione del diritto di difesa e, sotto questo aspetto, a far emergere la violazione dell'ordine pubblico italiano.

Se a ciò si aggiunge che nessuna censura, compresa fra i requisiti dell'art. V della convenzione, è stata mossa in questa sede contro tale

accertamento, non può non discendere l'inconsistenza della denunciata violazione di regole processuali comprese nell'ordine pubblico.

Notazione che conserva intatta validità anche ad escludere — come pure è stato sottolineato dalla sentenza pronunciata dal giudice dell'impugnazione (pag. 7 e ss. della sentenza del Tribunale cantonale di Vaud) — che l'accertamento relativo al contenuto degli obblighi contrattuali gravanti sulla Arencò, costituisca un dato irretrattabile in sede di delibazione perché coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza preliminare.

È chiaro infatti che il rifiuto di disporre una consulenza tecnica (la così detta *expertise*), proprio perché questa per l'ordinamento italiano non dipende da mere scelte della parte, ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, che ritiene di dover ricorrere all'ausilio di esperti per essere coadiuvato nella soluzione di particolari problemi tecnici, non può in alcun caso concretare una compromissione dei diritti di difesa e sotto questo profilo risolversi in una violazione dei principi che definiscono l'ordine pubblico interno.

Affermazione assiomatica solo a ricordare che il rifiuto di disporre l'indagine tecnica, cioè di utilizzare strumenti di eterointegrazione della conoscenza specialistica del giudice in funzione del giudizio, non si risolve, in alcun caso, in violazione di norme di legge ma può essere sindacato in sede di legittimità solo con riferimento ad una eventuale mancanza od a un inizio di motivazione.

Né vale sostenere che nel corso dell'arbitrato le parti avrebbero posto in essere un accordo processuale, specificamente volto ad inserire l'*expertise* fra gli elementi da sottoporre al giudizio degli arbitri, accordo che sarebbe stato recepito dal collegio arbitrale, con ciò integrando i termini del compromesso e la clausola compromissoria (lettere *b* e *d* dell'art. V della convenzione).

A dimostrazione di tale pretesa convenzione di procedura la Pozzi-Ginori richiama il contenuto del verbale 8 febbraio 1978, il cui testo risulta riportato (nessuna contestazione è stata mossa a proposito del testo trascritto) alla pagina 13 della sentenza 8 luglio 1981 del Tribunale federale.

Tale verbale per altro, lungi dal confortare la tesi della società convenuta, la smentisce in modo inequivocabile solo a sottolineare due dati ognuno dei quali decisivo al fine di disattendere la tesi della Pozzi-Ginori.

Sotto il profilo formale, risulta dalla sentenza federale citata che il verbale non è stato sottoscritto dai rappresentanti delle parti a norma dell'art. 24 CIA — cioè della legge scelta convenzionalmente per determinare la successione procedurale degli atti in difetto di determinazione degli arbitri (paragrafo III del compromesso del dicembre 1976) — e che il Collegio non ha recepito la richiesta come convenzione di procedura obbligatoria per volontà pattizia, ma ha semplicemente pronunciato

una ordinanza in cui ha prospettato l'esigenza di svolgere una indagine istruttoria con l'ausilio dell'*expertise*.

Si legge infatti sul verbale « puis on passera à l'instruction des questions nécessitant l'intervention d'un expert, puis au jugement final. Les parties expriment leur accord sur cette manière de procéder ».

Funzione strumentale della nomina di un esperto, ai fini della prospettata esigenza di decidere questioni richiedenti l'intervento dell'ausiliare tecnico, che trova conferma anche nelle dichiarazioni registrate nel verbale 5 maggio 1978.

Sotto diverso ma non meno decisivo profilo, appare arduo attribuire al testo sopra menzionato il contenuto di una convenzione di procedura disciplinata dalla legge processuale federale, legge alla quale si sono richiamate le parti nel paragrafo III n. 5 del compromesso arbitrale.

Come ha sottolineato il Tribunale federale, disattendendo l'impugnazione di legittimità della Pozzi-Ginori, le convenzioni di procedura vincolanti per le parti e per gli arbitri (art. 24 CIA) possono concernere anche ipotesi non coincidenti con le vere e proprie regole generali che le parti si sono impegnate ad osservare per assicurare un normale svolgimento del processo.

Non possono per altro essere confuse con le mere ordinanze di procedura che i giudici ordinari ed i giudici arbitrali emettono in funzione dei diversi momenti della attività processuale e come mezzo per determinare le modalità concrete dell'assunzione delle prove.

Tali disposizioni relative alle prove non vincolano il giudice che può modificarle in relazione ad una diversa valutazione della situazione di fatto e di diritto ed in considerazione dell'apprezzamento della utilità che una determinata misura probatoria può avere al fine di stabilire la portata del fatto posto a fondamento del giudizio.

È quanto dire che la legge processuale scelta dalle parti non differisce sul punto da quella italiana, sia nel senso che le ordinanze istruttorie non possono in alcun caso pregiudicare la decisione di merito e risolversi in un fatto preclusivo di una scelta processuale più appropriata rispetto al fine del giudizio, sia nel senso che le disposizioni processuali non possono pregiudicare e vincolare la pronuncia di merito che decidendo la controversia esaurisce i mezzi processuali e ne travolge il contenuto.

Dal che discende l'impossibilità di attribuire al rifiuto degli arbitri di utilizzare l'accertamento tecnico significato di un pregiudizio del diritto di difesa, suscettibile di incidere a norma dell'art. V, 1, *b* e 2, *b* della convenzione citata, sulla legittimità della pronuncia presentata per la delibazione.

Un ultimo rilievo mette in evidenza l'artificialità dell'assunto della Pozzi-Ginori che, impropriamente e con non risolta contraddizione, collega il pregiudizio al rifiuto della *expertise*, mentre appare chiaro dalla sentenza arbitrale che il risultato infruttuoso del giudizio discende dall'in-

pretazione che gli arbitri hanno dato al contenuto dei fatti contrattuali. Efficacemente come si è ricordato in altra parte della motivazione dallo stesso Tribunale di Spoleto, essendosi limitata la Società Arencò a fornire solo determinate installazioni.

La convenuta rimasta soccombente deve essere condannata alle spese del processo, che si liquidano in lire ...

P. Q. M., la Corte, 1) dichiara efficace in Italia la sentenza arbitrale del 10 ottobre 1979 resa a Losanna (Confederazione elvetica) dagli arbitri Pierre Cavin, Cesare Grassetti e Gerardo Brogginì e le sentenze del Tribunale Cantonale di Vaud del 3 giugno-22 settembre 1980 e del Tribunale federale svizzero dell'8 luglio 1981; 2) condanna la società convenuta alle spese liquidate in lire ...

CORTE DI CASSAZIONE (S. U.), sentenza 19 maggio 1984 n. 3107

Primo Presidente (f. f.), GRECO - Consigliere Rel., COLASURDO - P. M., FABI (concl. conf.)

Adriatische Versicherung - Gesellschaft AG (avv. Guidi, Galantini) contro S.r.l. Magnipatat (avv. Capaldo).

L'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 contenuta al convenuto di avanzare in via subordinata difese nel merito, senza che ciò comporti rinuncia all'eccezione di incompetenza giurisdizionale avanzata in via principale.

*At sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., qualora il giudice italiano sia incompetente a conoscere, in una causa relativa a un contratto di trasporto, del rapporto principale, lo stesso giudice è competente a conoscere le vicende del contratto di assicurazione, subordinate al primo.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La S.r.l. Magnipatat, con sede in Milano, ricevitrice in forza delle relative polizze di carico di due partite di merci derrate assicurate presso l'Adriatische Versicherungs Gesellschaft di Amburgo, trasportare a Castellammare di Stabia da una nave della Capeatteras Shipping Company di Monrovia, avendo lamentato all'atto dello

* La sentenza 14 novembre 1981 n. 6035, resa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, può leggersi in questa Rivista, 1982, p. 821 ss.

sbarco ammanchi ed avarie della merce trasportata, citava dinanzi al Tribunale di Napoli la vettrice e la società assicuratrice per conseguire la condanna delle stesse, in solido, al risarcimento dei danni.

Conveniva pure la s.p.a. Holme, con sede in Napoli, che aveva prestato fideiussione in favore della società vettrice dopo la constatazione dei danni, perché venisse condannata al pagamento nei limiti della garanzia prestata.

Mentre la società liberiana si manteneva contumace, si costituiva l'assicuratrice tedesca che eccepiva il difetto di giurisdizione del magistrato italiano, sostenendo che la cognizione della controversia spettava al giudice della Germania Federale, più precisamente di Amburgo, dove era stato stipulato il contratto di assicurazione e doveva essere eseguita l'obbligazione indennitaria, ai sensi degli artt. 4 e 8 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con l. 21 giugno 1971 n. 804; in subordine sosteneva che la competenza interna spettava al Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione aveva sede la società attrice, e che i vizi denunciati sfuggivano alla copertura assicurativa, essendo dipesi da fattori intrinseci della merce, senza contare che il contratto stipulato era di coassicurazione, così da limitare l'obbligazione assunta alla percentuale di copertura pattuita.

L'altra convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in possesso di polizza all'ordine priva di una serie continua di girate, e il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo prestato la fideiussione in favore di altra società, per conto della quale aveva prestato la garanzia.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza giurisdizionale, osservando che la società tedesca si era difesa anche nel merito, così da dimostrare l'intendimento di accettare la giurisdizione italiana; accoglieva l'altra eccezione, riconoscendo competente il Tribunale di Milano, e rigettava la domanda proposta contro la società Holme, essendo questa risultata estranea al rapporto dedotto.

L'Adriatische Versicherungs Gesellschaft ha proposto ricorso per regolamento preventivo della giurisdizione, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la s.r.l. Magnipatat.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il primo mezzo, la ricorrente deduce che il suo rifiuto della giurisdizione italiana sarebbe rimasto fermo anche se in via subordinata aveva concluso nel merito per ragioni processuali, per cui il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 18 della convenzione di Bruxelles ritenendo che tali richieste avessero implicato la rinuncia all'eccezione preliminare di incompetenza giurisdizionale.

La censura è fondata.

È fermo, infatti, nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, non